



REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQUILA

ARTICOLO 1
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina il funzionamento e l’organizzazione interna dell’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, istituito presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila (in seguito denominato “Organismo”) e da considerarsi sua articolazione interna con stessa partita iva dell’Ordine medesimo.

L’Organismo espleta l’attività prevista dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 – come modificata dal Decreto Legge 18.10.12 n. 179, convertito dalla Legge n. 17.12. n. 221- e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.M. Giustizia n. 202 del 24.09.2014, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all’Organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, riservatezza, efficienza, imparzialità e professionalità.

ARTICOLO 2
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento del Consiglio dell’Ordine quale ente formatore. L’Attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti dalla L. n. 3 del 2012 e del D.M. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi nonché di armonizzare l’istituto della composizione della crisi con i

principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

ARTICOLO 3

ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione della crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo,
- b) la Segreteria Amministrativa,
- c) il Referente coordinatore.

Tutti gli organi suddetti sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

ARTICOLO 4

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, scelti anche tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di L'Aquila, assicurando comunque l'equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente.

Il Referente è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il medesimo Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

IL REFERENTE COORDINATORE

Il Referente è nominato dal COA ed è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo: esamina le domande di iscrizione all'elenco dei gestori e delibera sull'ammissione; nomina e/o sostituisce il compositore delegato alla composizione della crisi; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti

all'organismo; dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alla procedura; distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare; e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Il Referente, nel nominare il singolo professionista incaricato per la gestione della crisi, sceglie tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo. In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l'esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

ARTICOLO 6

LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa, composta da un segretario nominato dal Referente ed eventualmente da un numero di persone fisiche, scelte anche fra il personale dipendente del COA, con compiti operativi, determinato di volta in volta, in base alle esigenze manifestate dal Referente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria detiene, sotto la direzione del Referente, un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito; riceve la domanda del debitore/consumatore, controlla la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità e, in caso positivo, la annota nell'apposito registro; verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata dal gestore.

ARTICOLO 7

IL PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di L'Aquila, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, D.M. n. 2012 del 2014.

Il Referente nomina il singolo professionista incaricato per la gestione della crisi scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso L'Organismo.

L'inserimento nel suddetto elenco, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Referente. Per ottenere l'iscrizione, gli interessati devono presentare la domanda al Referente, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge, di attenersi alle disposizioni della vigente normativa e del presente regolamento.

Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del D.M. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità, imparzialità ed indipendenza, e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, D.M. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il professionista incaricato accetta il mandato entro 10 giorni e non può rinunciarvi, se non per gravi motivi.

La sostituzione del professionista incaricato, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

ARTICOLO 8

FORMAZIONE

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 comma 8 del medesimo D.M. n. 202/2014.

Essi, ai fini della nomina e dell'assunzione dell'incarico, devono essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014.

ARTICOLO 9

NORME DI PROCEDURA

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel D.M. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

La domanda di adesione alla procedura di composizione della crisi deve essere presentata presso la l'Ufficio della Segreteria, nei giorni e negli orari stabiliti, oppure depositata a mezzo PEC, secondo il modello predefinito elaborato dal Referente e disponibile presso la Segreteria. Il deposito della domanda, nonché la partecipazione alla procedura, costituiscono accettazione del regolamento.

La Segreteria, recepita la domanda e i relativi allegati, dopo averne verificato l'effettiva completezza, nonché il pagamento delle spese dovute, attribuisce alla stessa un numero cronologico progressivo, forma il fascicolo e lo trasmette al Referente, il quale esamina la domanda, nomina il Gestore – in caso di ammissibilità della stessa – e comunica al debitore, tramite la segreteria, il nominativo del Gestore incaricato, previa accettazione di quest'ultimo. La Segreteria, trasmette al debitore/consumatore, per presa visione ed accettazione, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico tramite un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, ivi inclusa l'eventuale spesa per l'opera dell'Ausiliario. Qualora il Debitore/consumatore non ritenga di accettare il preventivo e il Gestore reputi l'apporto dell'Ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia dell'incarico.

All'eventuale integrazione della documentazione da allegare alla domanda provvederà il Gestore nominato, rispetto alle esigenze di volta in volta da questi ritenute necessarie.

ARTICOLO 10

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rivio alla Legge 31-12-2012 n. 247

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della Legge 31.12.2012 n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente Regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss della Legge 31.12.2012 n. 247.

ARTICOLO 11

RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, L. 27 gennaio 2012, n. 3 o previste per legge.

I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, L. 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 12

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, ha luogo secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. n. 202/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III "Determinazione dei compensi del D.M. 202/2014", nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono ricompresi

tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

Per le spese dovute, a valere come acconto sul compenso complessivo dovuto e sul rimborso delle spese generali dovute all'Organismo, è dovuto un importo pari ad Euro 300,00 (trecento/00), oltre IVA. L'acconto dovrà essere versato dal debitore istante a mezzo bonifico bancario e la ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata al momento del deposito della Domanda presso l'Organismo.

L'O.C.C. può richiedere ulteriori acconti sul compenso finale.

Ai Gestori della Crisi (o Liquidatori) sarà versato il compenso nella misura complessiva del 75% dell'importo corrisposto ed il restante 25% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II della Legge n. 3/2012.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovra indebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Francesca BAFILE

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio CAPRI

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di L'Aquila sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento, come previsto dall'art. 4 del D.M. 24 settembre 2014, n. 2012. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 3) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
- 4) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.